

“REGOLAMENTO PER IL SOSTEGNO E LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE N. 241/90”

**Approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie
n. 37 del 24/11/2021**

Articolo 1 – Finalità

1. L'Unione, nell'ambito dei compiti istituzionali riconosciuti ai Comuni che la compongono, dagli articoli 3 comma 2 e 13 del Testo unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e delle finalità previste all'art. 2 del proprio Statuto, consistenti nella promozione e valorizzazione dello sviluppo socio economico del territorio dei Comuni - provvede alla concessione di contributi ed altre erogazioni economiche, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 24/1990, a favore di imprese ed attività produttive.
2. In particolare l'Unione può riconoscere contributi, in parte corrente o in conto capitale, alle imprese di cui all'art. 1 dell'allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 con sede operativa nel territorio comunale, al fine di cooperare nel contrasto alle gravi ricadute in termini economico-sociali, conseguenti ad eventi straordinari ed imprevedibili (quali, ad esempio, emergenze di carattere sanitario, pandemie, terremoti, alluvioni, disastri di ogni genere), al fine di tutelare la permanenza del tessuto economico, produttivo e commerciale del proprio territorio e favorire la ripresa economica.

Articolo 2 – Requisiti dei soggetti beneficiari

1. I contributi erogabili alle attività economico produttive e commerciali possono essere destinati alle piccole e medie imprese di cui all'art. 1, dell'allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 con sede operativa nel territorio dell'Unione.
2. Le piccole e medie imprese destinatarie dei contributi dovranno possedere i seguenti requisiti:
 - a) avere sede operativa nel territorio dell'Unione;
 - b) risultare attive alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico, con regolare iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente, esercitando, conformemente alle informazioni desumibili dal Registro imprese del sistema camerale;
 - d) non essere sottoposte a procedure concorsuali o di liquidazione al 31 dicembre dell'anno precedente quello di pubblicazione del bando, ovvero che il legale rappresentante, o soggetto proponente, non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o che abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni intercorse al 31 dicembre dell'anno precedente quello di pubblicazione del bando;
 - e) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o avere in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali;
 - f) il legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza devono essere in possesso dei requisiti morali per l'accesso o esercizio di attività commerciali ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 26 maggio 2010 n. 59;
 - g) essere in regola con il versamento dei tributi comunali relativi alla propria attività di impresa (IMU, Tari, Imposta sulla pubblicità/canone unico patrimoniale) alla data della pubblicazione del bando.
3. Le aziende che hanno un unico codice Ateco e nel territorio comunale più di una unità locale possono essere assegnatarie di un unico contributo.

4. Per i contributi relativi alle conseguenze negative della pandemia da **Covid-19**, costituisce ulteriore requisito l'aver subito periodi di inattività forzata, totale o parziale, de iure o de facto a seguito dei provvedimenti dello Stato o della Regione Emilia Romagna.

Art. 3 - Soggetti esclusi

1. Sono esclusi gli operatori del commercio su aree pubbliche che non hanno la sede legale sul territorio dell'Unione.
2. Sono escluse le microimprese che presentano in visura camerale i seguenti codici Ateco: 92.00.02 "Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone"; 92.00.09 "Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse".

Articolo 4

Disagio economico ed entità del contributo

1. Il contributo sarà erogato a fondo perduto per un importo massimo definito, a seconda delle risorse complessivamente destinate nel bilancio dell'Unione e delle specifiche finalità, con delibera di Giunta dell'Unione, eventualmente incrementabile in relazione al numero di istanze pervenute ed ai requisiti posseduti dai richiedenti. L'effettiva entità del contributo tra coloro che ne abbiano titolo in relazione alle condizioni soprariportate, varia in relazione alla capienza dello stanziamento e al numero di richieste ammissibili pervenute.
2. L'importo del contributo sarà calcolato in misura alla gravità del disagio economico subito dalle imprese, commisurato all'entità della **riduzione del fatturato e/o del reddito d'impresa** rispetto allo stesso periodo dell'anno o precedente quello in cui si è verificato l'evento imprevedibile che ha causato la crisi economica. Può essere valutata rilevante, ai fini del contributo, una contrazione del fatturato e del reddito, **minima del 20%**.

Art. 5

Modalità di presentazione della richiesta di contributo

1. La Giunta dell'Unione può deliberare linee di indirizzo per definire, nel rispetto dei principi di uguaglianza, proporzionalità e trasparenza, nonché delle finalità e dei requisiti stabiliti dal presente Regolamento, criteri di dettaglio per la graduazione dei contributi da erogare per attenuare il disagio economico subito dalle imprese in ragione di eventi straordinari ed imprevedibili.
2. Il Dirigente del Settore Programmazione urbanistica e SUAP approva e cura la pubblicazione di un Avviso Pubblico contenente il bando per l'erogazione dei contributi, mediante il sito internet istituzionale dell'Unione ed altre modalità ritenute efficaci.
3. Le richieste di contributo devono pervenire esclusivamente per posta elettronica certificata indirizzata a protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it e devono essere formulate utilizzando il modello pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Unione e, debitamente sottoscritto in forma autografa o digitale. L'inosservanza delle predette modalità di presentazione comporta l'irricevibilità delle domande.
4. Le informazioni riportate dagli operatori economici attraverso la compilazione dei campi previsti nel modello sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. nr. 445/2000 e il dichiarante è soggetto alla responsabilità penale di cui agli articoli 75 e 76 in caso di dichiarazioni mendaci.

5. L'Unione si riserva di effettuare, anche a campione, la verifica di veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti per quanto attiene il computo del contributo.

Art. 6

Modalità di liquidazione dei contributi

1. Previa istruttoria sulla completezza delle richieste in autocertificazione e dopo che l'Ufficio Tributi dell'Unione avrà effettuato i necessari controlli su quanto attestato nella domanda in merito al versamento dei tributi, l'Ufficio attività Produttive dell'Unione determinerà in via definitiva l'elenco dei beneficiari ammessi e la misura del contributo spettante.
2. A conclusione della fase istruttoria l'Ufficio Attività Produttive comunicherà l'ammissione ai benefici del contributo mediante pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse sul sito istituzionale dell'ente.
3. La liquidazione in favore degli aventi diritto avverrà previo controllo, anche a campione, sulle dichiarazioni rese in autocertificazione dai richiedenti in merito alle modalità di computo del contributo, tramite accredito del contributo mediante bonifico sul codice Iban indicato dal richiedente.
4. Il Servizio Suap è tenuto ad effettuare la comunicazione al Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) sulla ricezione dei contributi versati, nei casi previsti dalla legge.

Art. 7

Revocabilità dei contributi

1. Qualora venissero riscontrate irregolarità, anche successive alla liquidazione, e comunque entro 6 mesi dalla stessa, l'Unione si riserva di revocare il contributo concesso.

Art. 8

Obblighi di Trasparenza

1. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 l'Ufficio Attività produttive cura la pubblicazione preventiva nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie dei criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi alle imprese, previsti dal presente Regolamento, dalla deliberazione di Giunta e dal bando.
2. Sono, inoltre, pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente", gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta eseguibilità della deliberazione di Consiglio dell'Unione che lo approva.
2. Esso è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.